



COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
- FINALITÀ -

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune di Agrigento - che in seguito sarà chiamato "Amministrazione" - in attuazione dell'art.1, comma 1, della Legge Regionale n°48/91, della Legge Regionale n°10 del 12/01/1993, della Legge Regionale n°4/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dello Statuto dell'Ente.

ART. 2
- PRINCIPI -

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti l'Amministrazione conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia ed efficienza, correttezza amministrativa e trasparenza delle procedure.

2. L'Amministrazione uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni ed agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività criminosa.

ART. 3

- NORME APPLICABILI -

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alla somministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Amministrazione provvede mediante contratti in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi nazionali e regionali, allo Statuto nonché alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 4

- OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO -

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con l'Amministrazione, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nelle località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Amministrazione dagli Enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali -, l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere assicurati ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. L'Amministrazione, quindi, opera le ritenute di garanzia, nella stessa misura di quella prevista per i pagamenti connessi agli stati di avanzamento per i lavori pubblici, da svincolarsi ad avvenuta presentazione dei certificati di regolarità contributive ed assicurative.
6. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge, nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero dei Lavori Pubblici.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official mark.

ART. 5

- PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE A CONTRARRE - COMPETENZE -

1. I Dirigenti di settore o, in mancanza, i Responsabili del servizio, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni o i provvedimenti a contrarre.

ART. 6

- DELIBERAZIONI A CONTRARRE -

1. In conformità all'art.56 della Legge 8/6/1990 n°142, recepita dall'art.1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale n°48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere

preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione o le ragioni che sono alla base di deroga a pubblico incanto.

2. I contratti di fornitura di beni e servizi con validità pluriennale non possono superare la durata di quattro anni.

ART. 7

- CONTENUTO DEI CONTRATTI -

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1, del presente regolamento, la deliberazione a contrarre deve di norma approvare lo schema di contratto, ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre Amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.
4. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

ART. 8

- FORMA DEI CONTRATTI - VERBALE DI GARA -

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario e le locazioni sono redatti in forma pubblica amministrativa, e pertanto sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
2. I contratti relativi alle vendite, acquisti, permuta di beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri, o che comunque comportino costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali sui medesimi beni, sono stipulati in forma pubblica ed a tal uopo l'Amministrazione si avvale di notai con studio in Agrigento, osservando il criterio della rotazione.
3. Qualora le spese dei contratti siano previste a carico dei privati contraenti, questi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.
4. I contratti sono stipulati dal Dirigente responsabile del settore competente per materia quale organo rappresentante l'Amministrazione, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie, dalla L.R. n°48/1991 ovvero da altre disposizioni emanate dall'Amministrazione.
5. I verbali di gara nelle aste pubbliche, nelle licitazioni private e nelle trattative private con bando sono redatti di norma, con funzione di segretario verbalizzante, dal dipendente più alto in grado del servizio contratti o da altro dipendente, che, comunque, non può rivestire qualifica inferiore alla VII.
6. I contratti ed i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall'art.16 del R.D. 18/11/1923 n°2440, forza di titolo autentico.
7. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.


ART. 9

- STIPULAZIONE A MEZZO SCRITTURA PRIVATA -

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 8, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato concorrente e dal Dirigente rappresentante l'Amministrazione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 10

- STIPULAZIONE PER MEZZO CORRISPONDENZA -

- 
1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.
 2. Il ricorso a tale formalità deve essere preventivamente autorizzato nella deliberazione o determinazione autorizzativa del contratto stesso.

ART. 11

- REPERTORIAZIONE -

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Generale, che si avvale della collaborazione del Servizio Contratti.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee e spazi in bianco e secondo un

rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.
4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

ART. 12

- DIRITTI DI SEGRETERIA -

1. I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura stabilita dalla legge.

ART. 13

- SPESE DI STIPULAZIONE -

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

ART. 14

- IMPOSTA DI BOLLO -

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

ART. 15

- NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE -

1. I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto;
- b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
- c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 16

- CAUZIONE -

1. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve presentarsi la cauzione definitiva nella misura e nelle forme previste dalle norme vigenti al momento della stipula.

ART. 17

- TERMINE PER LA STIPULAZIONE -

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 40 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario l'Amministrazione procede all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo salvo il risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non provvede a stipulare il contratto nel termine fissato, senza giusta causa, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di messa in mora all'Amministrazione.
4. Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno, non può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione.



ART. 18

- ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

1. I contratti in generale sono esecutivi soltanto dopo la loro stipulazione.
2. Nei casi di urgenza il Sindaco, con apposita motivata disposizione, può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto, previa l'acquisizione dell'autocertificazione antimafia e del piano della sicurezza nel cantiere, ove trattasi di lavori pubblici; per quest'ultimi la consegna, sotto riserva di legge, è disposta dall'Ingegnere Capo del Comune, conformemente all'art. 25 della Legge Regionale n°21/85 e successive modificazioni ed integrazioni.


ART. 19

- PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO -

1. Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.
2. Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 20

- DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA -

- 
1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

ART. 21

- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO -

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.


ART. 22

- SUBAPPALTO -

1. Il subappalto è consentito nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Esso è preventivamente autorizzato dalla Giunta Municipale, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice e previo parere dell'Ingegnere Capo dell'U.T.C. .
3. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, né di cessione in qualunque forma, a pena di nullità.

ART. 23

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

- 
1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.
 2. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
 3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
 4. È ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 24

- NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI -

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
3. E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito regolare notifica ai sensi dei precedenti commi.

E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. Per le controversie nascenti è sempre competente il Foro di Agrigento.

ART. 25

- COMPUTO DEI TERMINI -

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

4. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
5. Quando l'ultimo giorno del mese cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 26

- SERVIZIO CONTRATTI -

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal vigente regolamento il Segretario Generale si avvale direttamente, ad ogni effetto, del Servizio Contratti.
2. Il Responsabile del Servizio Contratti svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti per la stipula del contratto.
3. Per assicurare la massima snellezza delle procedure di cui al comma 2, il Responsabile del procedimento, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni impartite dal Segretario Generale, provvede a corrispondere con soggetti esterni per garantire il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
4. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più servizi, il Dirigente del settore comprendente il servizio contratti promuove, su indicazione del Segretario Generale, la conferenza dei Dirigenti interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

ART. 27

- COLLAUDO -

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.
2. Per le forniture di beni e/o servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Gli incarichi di collaudo per i lavori e le relative competenze sono regolati dagli articoli 7 - 8 - 9 - 10 e 26 della Legge Regionale 21/85 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto o sorvegliato i lavori.
5. Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le norme vigenti in materia.
6. Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione della Giunta Municipale. ^{*} comma annullato dal CO.RE.CO. Centrale.

TITOLO II
SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 28

- CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE -

1. I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.
2. Nei casi previsti dalla legge i contratti possono assumere la forma della trattativa privata e del cottimo fiduciario.
3. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

ART. 29

- REDAZIONE DEI BANDI - AVVISI E CAPITOLATI -

1. I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

ART. 30

- PUBBLICITÀ -

1. La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art. 34 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 51 della L.R. 10/93.

ART. 31

- RILASCIO CAPITOLATI ED ELABORATI DI PROGETTI -

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso il Servizio comunale indicato nel bando o nell'avviso di gara durante le ore d'ufficio e nei giorni all'uopo stabiliti dal Responsabile del servizio.
2. Gli interessati, previo versamento dell'importo dei diritti di riproduzione e di segreteria sul conto corrente postale intestato al Comune, possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre 4 giorni prima della data di celebrazione della gara e l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 24 ore dalla richiesta, fatto salvo il rispetto dell'eventuale termine stabilito espressamente dalla Legge, sia per la richiesta che per il rilascio.

ART. 32

- PUBBLICO INCANTO - BANDO DI GARA -

1. Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'Ente rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, ed è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
2. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
3. Il bando di gara è redatto dagli uffici competenti individuati dallo Statuto dell'Ente sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo predisposti, a seconda dei casi, dalla Regione Siciliana o dallo Stato.
4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerta alle condizioni dallo stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
5. Il bando di gara è firmato dal Sindaco.

ART. 33

- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE -

1. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, di esclusione e di determinazione dell'anomalia delle offerte per i lavori pubblici e/o per le forniture di beni e/o servizi, si osserveranno le disposizioni di legge vigenti al momento della approvazione del bando di gara e contenute nel bando stesso.

ART. 34

- TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA -

- PUBBLICITÀ BANDO -

1. Il termine per la presentazione delle offerte per il pubblico incanto, per lavori al di sotto della soglia comunitaria, non può essere inferiore a 42 giorni dalla data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.S..
2. Per i pubblici incanti di rilevanza comunitaria il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. Tale termine può essere ridotto a trentasei giorni nel caso in cui l'Amministrazione ha pubblicato il bando di preinformazione.
3. Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di gara.
4. La pubblicità per le forniture, d'importo inferiore a 80 milioni, avviene mediante pubblicazione dell'avviso d'asta nell'Albo Pretorio del Comune; per quelle d'importo pari o superiore a 80 milioni e fino a 130 mila ECU, mediante pubblicazione dell'avviso d'asta all'Albo Pretorio, nella G.U.R.S.; per quelle pari o superiore a 130 mila ECU, come per legge.
5. La pubblicità per l'affidamento di pubblici servizi d'importo inferiore a 200 mila ECU avviene come appresso:
 - a) per i servizi d'importo inferiore a 80 milioni, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune;
 - b) per i servizi d'importo pari o superiore a 80 milioni e fino a 200 mila ECU, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
6. I termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi a forniture di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono quelli stabiliti dall'art. 64 del R.D. del 1924.

ART. 35

- LICITAZIONE PRIVATA - PROCEDIMENTO -

1. La licitazione privata, limitatamente ai casi in cui è consentita dalle vigenti disposizioni di legge, è una gara ristretta alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dal Comune a presentare offerte.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione a contrarre;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esito dell'esclusione della offerta, proclamazione della licitazione.

ART. 36

- BANDO DI GARA -

1. Il bando di gara per le licitazioni private relative a forniture è redatto dagli uffici competenti individuati dallo Statuto dell'Ente, sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo previsti dal Decreto Legislativo 24/07/1992 n°358.
2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco.
3. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

ART. 37

- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE -

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammessi a partecipare alla licitazione privata.
2. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando e nelle forme da quest'ultimo prescritte.
3. La domanda, con i relativi allegati, deve essere spedita entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di gara.
4. Il termine fissato dal bando per l'invio delle istanze di ammissione alla licitazione è perentorio ed è ad esclusivo rischio del mittente.

ART. 38

- AMMISSIONI ED ESCLUSIONI -

1. La prequalificazione delle imprese da invitare alla licitazione è effettuata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute e vistata dal Dirigente di settore.
2. Le istanze delle imprese che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Per le ditte da ammettere e da escludere dalla gara viene predisposta apposita proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Municipale.

4. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Dirigente al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 10 giorni dalla esecutività della deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

ART. 39

- TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA -

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati, a firma del Dirigente del Servizio Contratti, simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale (con avviso di ricevimento) entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine, l'Amministrazione è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione.
2. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito.
3. Per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalle disposizioni vigenti.
4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e si intendono liberi, cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.
5. Sono comunque fatti salvi, nei casi di modesto importo dell'appalto o d'urgenza, termini più brevi, comunque non inferiori a venti giorni.

- RIUNIONI DI IMPRESE -

1. Sono ammesse a presentare offerte riunioni temporanee di imprese, consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla Legge 25/06/1909 n°422 e dal Regio Decreto 12/02/1911 n°278 e consorzi di imprese. Essi sono tenuti ad osservare, oltre alle norme comunitarie, nazionali e regionali, la disposizione secondo la quale l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione temporanea di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti.
2. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione della gara sia dell'impresa individuale che della riunione di cui facesse parte.

ART. 41

- OFFERTA -

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta deve essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale.

“ART. 42
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA


1. La commissione di gara per l'espletamento di pubblico incanto o licitazione privata è composta dal Dirigente del settore competente per materia interessato al contratto, che la presiede, e da altri due componenti effettivi, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Tali componenti sono nominati con determinazione del medesimo dirigente che presiede la commissione di gara, da adottare nello stesso giorno previsto per il suo svolgimento, nel seguente modo:
 - a) per le gare relative a lavori pubblici:
 - componente e segretario verbalizzante: il funzionario di categoria D responsabile dei procedimenti inerenti il servizio gare del settore;
 - componente: un funzionario di categoria D assegnato al settore del dirigente che assume la presidenza della commissione di gara o presso altro settore/servizio/linea di attività riconducibile alla responsabilità del dirigente medesimo. Per tale componente si osserverà, da parte del dirigente che lo nomina, il criterio di competenza e di rotazione;
 - b) per le gare relative agli appalti di fornitura di beni ed agli appalti di servizi i due componenti verranno nominati tra i funzionari di categoria D assegnati al settore del dirigente che assume la presidenza della commissione di gara o presso altro settore/servizio/linea di attività riconducibile alla responsabilità del dirigente medesimo. Per tali componenti si osserveranno, da parte del dirigente che li nomina, il criterio di competenza e di rotazione.
3. La commissione di gara opera come collegio perfetto.
4. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, non essendo prevista l'astensione da parte di alcuno dei componenti, e qualora non si formi una maggioranza, prevale la decisione del presidente.”

- COMMISSIONI GIUDICATRICI


1. Nelle gare pubbliche, non di competenza dell'Ufficio Regionale dei Pubblici Appalti, in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta, il Sindaco, su proposta del Dirigente interessato, nomina un'apposita Commissione così come previsto dall'art.67 della L.R. 12/01/1993, n°10.
2. Tale Commissione, opererà secondo la disciplina dettata dal predetto art.67 della L.R. 10/93.

ART. 44

- ESAME DELLE OFFERTE -

- 
1. La Commissione di gara, prima di procedere all'apertura dei plichi, constata se gli stessi sono pervenuti entro il termine di scadenza prescritto, nonché la loro integrità e regolarità. Procede, quindi, all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti a corredo dell'offerta, relativamente ai plichi ritenuti regolari.
 2. L'esclusione della gara di un'impresa per omissione, incompletezza o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito o bando è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito o del bando disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti.

3. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, inserendola nel verbale.
4. Per le offerte ammesse il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nell'invito o nel bando, determina l'impresa vincitrice della gara.
5. Di tutte le operazioni effettuate viene steso apposito verbale.



ART. 45

- AGGIUDICAZIONE -

1. L'aggiudicazione viene effettuata anche nell'ipotesi in cui vi sia un'unica offerta valida pervenuta.
2. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

ART. 46

- COMUNICAZIONI ALL'AGGIUDICATARIO -

1. Il Dirigente di settore del Servizio Contratti comunica, entro dieci giorni dalla gara, con raccomandata con avviso di ricevimento l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni dalla ricezione, salvo casi di forza maggiore da valutarsi caso per caso, la documentazione prevista dal bando di gara.
3. Nel caso in cui tale documentazione non sia fornita, ovvero sia incompleta o non conforme a quella prescritta, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo ogni possibile sanzione nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente della presentazione dei documenti, e salva, altresì, la facoltà di cui all'art. 17.

ART. 47

- PUBBLICITÀ -

1. Prima di stipulare il contratto l'Amministrazione procede, nei casi e con le modalità di cui alla Legge 19/03/1990 n°55, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e/o partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.


ART. 48

- NORME INDEROGABILI -

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla Legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara, non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

ART. 49

- APPALTO CONCORSO -

- 
1. ~~L'Amministrazione~~ può far ricorso all'appalto concorso quando ritenga conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di specifiche esperienze degli offerenti per l'esecuzione di opere e/o di pubbliche forniture e/o servizi.
 2. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dai partecipanti alla gara per l'elaborazione dei progetti presentati.
 3. La Commissione giudicatrice procede all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.
 4. Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale che segnala all'Amministrazione il progetto meritevole di aggiudicazione.
 5. L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base dei lavori presentati dalla Commissione.
 6. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione non si fa luogo all'aggiudicazione.


ART. 50

- COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI -

1. La Commissione giudicatrice dell'appalto concorso è nominata e composta con le modalità di cui all'art.37 della Legge Regionale 29/04/1985 n°21, così come sostituito dall'art.41 della Legge Regionale 12/01/1993 n°10.

ART. 51

- NORME APPLICABILI ALL'APPALTO CONCORSO -

- 
1. All'appalto concorso si applicano le modalità previste per la licitazione privata contenute nel presente regolamento in quanto applicabili.

ART. 52

- PRESIDENZA DELLE GARE D'APPALTO -

1. Le gare da espletare mediante pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata con bando sono presiedute dal Dirigente di settore o, in caso di assenza o di impedimento, da altro Dirigente nominato dal Segretario Generale.

ART. 53

- TRATTATIVA PRIVATA -

1. La trattativa privata consiste in una forma di contrattazione ristretta con la quale l'Amministrazione, dopo aver interpellato più ditte, tratta con una di esse.

ART. 54

- CASI DI RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA -

1. Per lavori e/o per forniture di beni e/o servizi di importo non superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, la trattativa privata è disposta, senza autorizzazioni, dal Sindaco (art. 12, 1° comma della Legge Regionale n°4/96 come modificato dal 1° comma dell'art. 11 L.R. n°22/96).
2. L'affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU nonché l'affidamento di servizi di importo complessivo non superiore a 200.000 ECU può avvenire a trattativa privata con il sistema di gara informale.
3. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, per i lavori, ai sensi e con le modalità previste dall'art.36 della L.R. n°21/85, così come sostituito dall'art. 40 della L.R. n°10/93; e per le forniture di beni nei casi e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 24/07/1992 n°358 così come richiamato dall'art. 65 della L.R. n°10/93, per importi superiori alla soglia comunitaria.
4. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata, sia in relazione alle disposizioni di cui sopra, sia sotto il profilo della convenienza.

ART. 55

- CRITERI DI ESPLETAMENTO DELLE TRATTATIVE PRIVATE -

1. L'affidamento a trattativa privata di lavori e/o forniture di lavori e/o servizi d'importo non superiore a £. 50.000.000, IVA esclusa, di cui al 1° comma dell'art. 54 del presente regolamento, avviene mediante gara informale, senza avviso pubblico, da esperirsi secondo le seguenti modalità:

a) Determinazione sindacale di approvazione del progetto, perizia, quadro economico e capitolato d'oneri se trattasi di lavori; ovvero determinazione sindacale di approvazione del preventivo di spesa e del capitolato d'oneri, se trattasi di fornitura di beni e/o servizi.

Con la stessa determinazione sindacale è autorizzato il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 4/96 come integrato dall'art. 11 della L.R. n°22/96.

La proposta di determinazione sindacale deve riportare la dichiarazione sulla ammissibilità del procedimento, a firma del responsabile del procedimento; il parere di regolarità tecnica, a firma del Dirigente del Settore da cui dipende il Servizio proponente; l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio finanziario. La proposta dovrà riportare, altresì, il numero e la data di registrazione del registro delle proposte di determinazioni sindacali, tenuto a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

b) Se l'importo dei lavori o delle forniture di beni e servizi non supera la somma di lire 10.000.000, il Dirigente del servizio interessato dà esecuzione alla determinazione sindacale di autorizzazione alla trattativa privata, invitando almeno tre ditte a presentare l'offerta.

Dalla data di spedizione dell'invito all'ora fissata per la presentazione dell'offerta devono intercorrere almeno 48 ore.

c) Se l'importo dei lavori o delle forniture supera £. 10.000.000 ma non £. 25.000.000, il Dirigente deve dare esecuzione alla determinazione sindacale autorizzativa della trattativa privata, invitando almeno 6 ditte per i lavori ed almeno 5 ditte per le forniture. L'invito deve essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e debbono essere concessi non meno di sei giorni dalla spedizione della raccomandata per la presentazione della offerta.

d) Se l'importo dei lavori o delle forniture è ricompreso tra £. 25.000.000 e £. 50.000.000, il Dirigente del servizio interessato deve invitare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo non meno di otto giorni per la presentazione dell'offerta, almeno 10 ditte per i lavori ed almeno 6 ditte per le forniture.

Il suddetto termine di otto giorni, in caso di motivi di urgenza e necessità, indicati espressamente nella determinazione sindacale di autorizzazione di cui alla precedente lettera "a", possono essere dimezzati e, in tal caso, gli inviti devono essere effettuati a mezzo di telegramma.

e) Per tutte le categorie di lavori e forniture, le ditte da invitare devono essere tassativamente scelte tra quelle abilitate ad eseguire i lavori o ad effettuare le forniture oggetto della trattativa privata, incluse nell'apposito elenco delle ditte o dei fornitori, da costituirsi tempestivamente entro il termine perentorio di giorni 45 dall'esecutività del presente regolamento. Il citato elenco viene aggiornato continuamente sulla base delle istanze prodotte dai richiedenti. Le offerte devono pervenire entro l'ora fissata per l'apertura delle stesse e devono essere recapitate con qualsiasi mezzo, anche a mano, presso la sede del servizio comunale interessato, che sarà indicata nella lettera di invito.

Le offerte devono essere contenute in busta chiusa, sulla quale deve essere apposta la dicitura:

"Offerta per la trattativa privata del _____, ore _____, per fornitura " _____

"

f) Le offerte pervenute saranno esaminate in seduta pubblica dal Dirigente del servizio interessato, il quale nominerà un segretario per la redazione del verbale. Il segretario sarà scelto dal Dirigente tra i dipendenti del servizio.

Alle operazioni di gara potranno presenziare i titolari ed rappresentanti legali delle ditte che hanno presentato l'offerta. Di tale possibilità devono essere informate le ditte invitate nella stessa lettera di invito.

g) L'affidamento a trattativa privata di lavori pubblici e/o pubbliche forniture di beni e/o servizi, avviene con determinazione del Dirigente sulla base delle risultanze del verbale di gara informale.

La suddetta determinazione deve riportare i pareri prescritti.

h) In materia di manifestazioni artistiche, culturali e di spettacoli, tenuto conto della specificità ed esclusività delle prestazioni da rendere, non possono applicarsi le modalità della gara informale che vanno stabilite per l'aggiudicazione delle forniture dei servizi in generale e che da dette modalità deve prescindersi anche per l'aggiudicazione dei servizi socio-assistenziali, in quanto l'art. 15 della citata L.R. n°4/96, come integrato dall'art. 21 della L.R. n°22/96, stabilisce differenti e specifici limiti e procedure.

Dai predetti criteri generali deve prescindersi per le forniture di beni e/o di servizi di importo inferiore a £. 50.000.000, quando si tratta di acquisizione di strumentazioni o attrezzature protetti da diritti di esclusiva o di servizi manutentivi di detti beni.

2. L'affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU nonché l'affidamento di servizi di importo complessivo non superiore a 200.000 ECU può avvenire a trattativa privata con il sistema di gara informale con avviso pubblico con le modalità appresso specificate:

a) Il Dirigente procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara informale.

b) Il bando di gara deve essere, comunque, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dove devono essere eseguiti i lavori ovvero effettuate le forniture di beni e/o servizi, per almeno 15 giorni.

c) Avviso della trattativa privata deve essere pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la presentazione delle offerte.

I suddetti termini possono essere ridotti a 8 giorni solamente nei casi di comprovata urgenza ed in tal caso la riduzione del termine, con le relative motivazioni, deve essere riportato dal bando.

Oltre tale pubblicità, è in facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ritenga l'opportunità, procedere altresì ad altre forme di pubblicità come manifesti murali, radio, televisione, comunicati stampa.

d) Il bando deve contenere le seguenti notizie:

a) Nome, indirizzo, numero telefonico e di telefax dell'Amministrazione.

b) *Criterio di aggiudicazione prescelto e criterio per la determinazione delle offerte anomale.*

c) Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera - Natura e quantità dei prodotti da fornire.

d) Termine di esecuzione o di consegna.

e) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

f) Indirizzo al quale tale domanda deve essere inviata.

g) Indicazioni riguardanti la situazione propria degli offerenti nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi devono soddisfare.

h) L'avvertenza che alle operazioni possono presenziare i titolari ed i rappresentanti legali delle ditte.

e) Le offerte pervenute sono esaminate in seduta pubblica dal Dirigente del Settore interessato al contratto che nomina il Segretario che curerà la redazione del verbale.

Il Segretario deve essere nominato tra i dipendenti dell'Ente assegnati al Settore interessato al contratto che rivestono almeno la 6^a qualifica funzionale.

Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti richiesti e comunicate agli interessati.

Alle operazioni possono presenziare i titolari ed i rappresentanti legali delle ditte che hanno presentato offerta.

L'aggiudicazione è deliberata dalla Giunta sulla base delle risultanze del verbale e della proposta di aggiudicazione formulata dal Dirigente competente ed inserita nel medesimo verbale.

ART. 56

- CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE -

1. Al di fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione non è ammessa alcun'altra modalità di concessione di opere pubbliche ed è consentita solo quando la controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera, salvo il diritto dell'Ente concedente di nominare il Direttore dei lavori, ai sensi del 6° comma dell'art. 42 della L.R. n°10/1993.
2. L'Amministrazione deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione, qualora allo stesso vengano imposti prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico.
3. Nei bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione devono essere indicati i criteri in base ai quali verranno scelti, fra gli aspiranti in possesso dei requisiti, quelli da invitare ed il numero degli inviti che verranno effettuati, non inferiore a cinque e non superiore a venti.
4. Alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici viene applicato il procedimento di scelta previsto per la licitazione privata o, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 19/12/1991, n°406, per la trattativa privata.

ART. 57

- DISPOSIZIONI FINALI -

1. Le procedure di affidamento di appalti, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata senza bando di gara, saranno espletate da questa Amministrazione sino al termine previsto nel comma 2 dell'art. 77 della L.R. 12/01/1993, n°10.
2. Scaduto detto termine ed entrate in funzione per l'adempimento dei compiti ad esse demandate, le Sezioni Provinciali dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti, si procederà agli adempimenti previsti negli artt. 8, 9, 11 e seguenti del Capo I della L.R. 10/1993.
3. Per quanto concerne l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 11 della L.R. n°10/1993, i verbali di aggiudicazione trasmessi all'Ente dalla Sezione Provinciale dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti, verranno esaminati entro 8 giorni dal ricevimento dal Servizio Contratti dell'Amministrazione e trasmessi immediatamente, attraverso la Segreteria Generale, con una proposta di deliberazione per l'approvazione o il diniego dell'approvazione, in quest'ultimo caso motivata dalle violazioni di legge riscontrate, nella procedura di aggiudicazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. n°10/1993.
4. La deliberazione deve essere adottata dalla Giunta Municipale entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dei verbali di aggiudicazione ed inoltrata all'Organo di Controllo entro dieci giorni dall'adozione.

ART. 58

- NORME DI RINVIO -

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni in materia, con il recepimento automatico delle sopravvenute norme regionali disciplinanti l'affidamento di lavori, di forniture di beni e/o servizi.



A large, handwritten signature or scribble is present on the left side of the page, overlapping the margin. It consists of several fluid, overlapping lines that do not clearly form a legible name.

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag. 1
Art. 2 - Principi	pag. 1
Art. 3 - Norme applicabili	pag. 2
Art. 4 - Osservanza dei contratti di lavoro	pag. 2
Art. 5 - Proposta della deliberazione a contrarre - Competenze	pag. 3
Art. 6 - Deliberazioni a contrarre	pag. 3
Art. 7 - Contenuto dei contratti	pag. 4
Art. 8 - Forma dei contratti - Verbale di gara	pag. 5
Art. 9 - Stipulazione a mezzo scrittura privata	pag. 6
Art. 10 - Stipulazione per mezzo corrispondenza	pag. 6
Art. 11 - Repertoriamento	pag. 6
Art. 12 - Diritti di segreteria	pag. 7
Art. 13 - Spese di stipulazione	pag. 7
Art. 14 - Imposta di bollo	pag. 8
Art. 15 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale	pag. 8
Art. 16 - Cauzione	pag. 8
Art. 17 - Termine per la stipulazione	pag. 9
Art. 18 - Esecuzione del contratto	pag. 9
Art. 19 - Pagamento del corrispettivo	pag. 10
Art. 20 - Divieto di rinnovazione tacita	pag. 10
Art. 21 - Divieto di cessione del contratto	pag. 10

Art. 22 - Subappalto	pag. 11
Art. 23 - Risoluzione del contratto	pag. 11
Art. 24 - Notificazioni e comunicazioni	pag. 12
Art. 25 - Computo dei termini	pag. 12
Art. 26 - Servizio Contratti	pag. 13
Art. 27 - Collaudo	pag. 14

TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 28 - Criteri per la scelta del contraente	pag. 15
Art. 29 - Redazione dei bandi - Avvisi e capitolati	pag. 15
Art. 30 - Pubblicità	pag. 16
Art. 31 - Rilascio capitolati ed elaborati di progetti	pag. 16
Art. 32 - Pubblico incanto - Bando di gara	pag. 17
Art. 33 - Criteri di aggiudicazione	pag. 17
Art. 34 - Termini e modalità per la presentazione dell'offerta - Pubblicità bando.	pag. 18
Art. 35 - Licitazione privata - Procedimento	pag. 19
Art. 36 - Bando di gara	pag. 19
Art. 37 - Domande di partecipazione	pag. 20
Art. 38 - Ammissioni ed esclusioni	pag. 20
Art. 39 - Termini e modalità per la presentazione dell'offerta	pag. 21
Art. 40 - Riunioni di imprese	pag. 22
Art. 41 - Offerta	pag. 22
Art. 42 - Composizione della commissione di gara	pag. 23
Art. 43 - Commissioni giudicatrici	pag. 24

Art. 44 - Esame delle offerte	pag. 24
Art. 45 - Aggiudicazione	pag. 25
Art. 46 - Comunicazioni all'aggiudicatario	pag. 26
Art. 47 - Pubblicità	pag. 26
Art. 48 - Norme inderogabili	pag. 27
Art. 49 - Appalto concorso	pag. 27
Art. 50 - Commissione per la valutazione dei progetti	pag. 28
Art. 51 - Norme applicabili all'appalto concorso	pag. 28
Art. 52 - Presidenza delle gare d'appalto	pag. 28
Art. 53 - Trattativa privata	pag. 29
Art. 54 - Casi di ricorso alla trattativa privata	pag. 29
Art. 55 - Criteri di espletamento delle trattative private	pag. 30
Art. 56 - Concessione di costruzione e gestione	pag. 34
Art. 57 - Disposizioni finali	pag. 35
Art. 58 - Norme di rinvio	pag. 36